

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1055)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARENA e REBECCHINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1973

Inquadramento degli impiegati in servizio negli uffici all'estero assunti in forza del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, nel contingente degli impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame per l'approvazione è inteso ad ovviare alla situazione di estremo disagio nella quale son venuti a trovarsi quegli impiegati, non più di 70, del Ministero degli affari esteri, in servizio negli uffici all'estero, assunti in virtù del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23. Detti impiegati, non inquadrati tuttora nei ruoli organici del Ministero, sono privi d'un adeguato trattamento pensionistico e previdenziale, a differenza — e ciò pone maggiormente in chiaro la sperequazione perdurante nei loro confronti — del personale assunto a contratto, per le identiche mansioni, direttamente all'estero con uno *status* giuridico ed economico regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 17 luglio 1970, n. 569.

In effetti, agli impiegati alla cui posizione si intende provvedere viene corrisposta all'atto del collocamento a riposo soltanto una indennità pari all'importo di una retribuzione mensile in ragion d'anno, o frazione, di

servizio esclusa dall'importo l'aggiunta di famiglia. Possono gli stessi impiegati avere un contributo per previdenza sociale dalla Amministrazione solo se le disposizioni vigenti nello Stato in cui risiedono fanno obbligo a tutti i datori di lavoro, anche se stranieri e rappresentanti di Stati esteri, di assicurare il personale dipendente con gli enti previdenziali locali.

Non riteniamo di dovere sottolineare l'assurda, non men che ingiusta, situazione degli impiegati in questione, alla luce dei principi che ispirano il nostro ordinamento e alla evidenza del raffronto più sopra cennato.

È per questo che, confidando nell'accoglimento delle proposte da vostra parte, prevediamo l'inquadramento in soprannumero degli impiegati stessi nel personale a contratto del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti ivi previsti per le assunzioni, ad esclusione, per ovvie ragioni, di quello dell'età (articolo 1).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Saranno, di conseguenza, rese applicabili le norme di cui al detto decreto e alla legge, su richiamata, n. 569 del 17 luglio 1970 (articoli 2 e 3).

L'inquadramento avverrà con la equiparazione alle corrispondenti qualifiche dei contrattisti (articolo 4), mentre si prevede, infine, per quanti continuino a prestare ser-

vizio nella sede ove in atto si trovano, la eventuale corresponsione di un assegno personale, peraltro riassorbibile, pari alla differenza tra la retribuzione al momento goduta e la retribuzione derivante dall'inquadramento (articolo 5).

La copertura della spesa è assicurata con l'articolo 6.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli impiegati locali del Ministero degli affari esteri, di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, in servizio e che ne facciano richiesta, sono inquadrati in soprannumero nel contingente del personale a contratto del Ministero degli affari esteri, in deroga ai limiti di età posti dal primo comma dell'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, purchè in possesso degli altri requisiti prescritti per le assunzioni a contratto.

Art. 2.

Al personale di nazionalità italiana così inquadrato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9 della legge 17 luglio 1970, n. 569.

Art. 3.

Il servizio prestato in qualità di impiegato locale dal personale inquadrato è considerato a tutti gli effetti, ivi compresi quelli relativi agli scatti biennali di retribuzione di cui all'articolo 162, comma quinto, quelli assicurativi e previdenziali di cui agli articoli 158 e 165 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e quelli dell'eventuale inquadramento in ruolo — in tal caso con effetti anche retroattivi —, quale servizio prestato a contratto alle dipendenze del Ministero degli affari esteri.

L'indennità spettante al termine del nuovo rapporto di impiego è stabilita, per la parte di servizio prestato in qualità di impiegato locale, in ragione di una mensilità per ogni anno di servizio utile o frazione di anno.

Art. 4.

Ai fini degli inquadramenti e degli altri effetti previsti dalla presente legge, gli impiegati locali di prima e seconda categoria sono equiparati ai contrattisti con mansioni di concetto; gli impiegati di terza categoria, ai contrattisti con mansioni esecutive; gli impiegati di quarta categoria, ai contrattisti con mansioni ausiliarie.

Art. 5.

Al personale inquadrato è corrisposta la retribuzione prevista per la qualifica di inquadramento nonchè, ove continui a prestare servizio nella sede di provenienza, un assegno personale riassorbibile, utile anche ai fini dell'indennità spettante al termine del nuovo rapporto di impiego, pari alla differenza tra la retribuzione attualmente in godimento come impiegati locali e la nuova retribuzione.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si provvederà con i fondi attualmente assegnati al capitolo 1742 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5 si farà fronte con il residuo stanziamento del citato capitolo di spesa e all'eventuale insufficienza di fondi si provvederà mediante prelevamento dal capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.